



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

Commissione Consultiva Anatocismo e Usura

**Rapporti di conto corrente**  
**Quesito standard**  
**licenziato dal Tribunale di Brescia**

Aprile 2021

Il CTU, letti gli atti di causa, chiesti chiarimenti alle parti ed assunte, laddove ritenute utili all'incarico, informazioni da terzi, esaminata la documentazione prodotta dalle parti acquisita consensualmente dalle parti ovvero acquisita ex art. 198, comma 2, c.p.c.:

- a) Accertamento delle condizioni contrattuali: descriva la tipologia delle operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere tra le parti ed oggetto di causa:
- indicando la data di inizio e l'eventuale termine del rapporto nonché tutte le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi
  - accertando l'eventuale intervenuta estinzione del rapporto e le relative modalità di pagamento del saldo a favore dell'Istituto;
  - descrivendo lo sviluppo degli affidamenti concessi dalla banca nel corso del rapporto;
- b) Sviluppo delle condizioni contenute nel contratto: verifichi la conformità dei tassi di interesse applicati dalla Banca nel corso del rapporto con il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto, nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse applicato dalla Banca precisando se, da parte del correntista, vi siano state contestazioni alle comunicazioni periodiche di variazione del tasso e/o se tali comunicazioni risultino allegate agli atti;
- c) Accertamento dell'usura originaria/sopravvenuta:
- c.1) per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108/96 fornisca il CTU, con riferimento alla data di pattuizione degli interessi, le seguenti informazioni: valore dei titoli di Stato, tasso di inflazione in base agli indici ISTAT (costo della vita);
- c.2) per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, oppure in caso di variazione successiva del tasso convenzionale, verifichi se vi sia stata usura del tasso applicato accertando sia l'eventuale superamento del tasso soglia al momento della stipula del tasso convenzionale convenuto (usura originaria) sia del tasso convenzionale anche unilateralmente variato al momento della variazione stessa (usura sopravvenuta).
- Nel caso di superamento del tasso soglia ex legge n. 108/96 nelle ipotesi:
- di usura originaria, non saranno dovuti interessi per tutta la durata del rapporto;
  - di usura sopravvenuta, non saranno dovuti interessi nel solo trimestre in cui si è verificato il superamento.
- d) Formula di calcolo: determini il CTU il tasso TEG in conformità alla formula di calcolo indicata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni applicabili per la rilevazione trimestrale del T.E.G.M. nel periodo di riferimento;
- e) Usura e CMS: nell'accertare il superamento del tasso soglia il CTU includa nel calcolo del TEG la CMS tenendo, tuttavia, presente che il raffronto va condotto secondo un criterio omogeneo; in riferimento ai rapporti svolti, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al 01 gennaio 2010 – data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2bis del D. L. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione – il CTU dovrà, pertanto, effettuare la separata comparazione del TEG praticato con il "tasso soglia" nonché della CMS applicata con la "CMS soglia" calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108/1996, compensandosi poi l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto

applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione dovrà essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusto il disposto di cui all’art. 2, comma 1 della legge n. 108/1996 (Cassa. SS.UU. n. 16303/2018, Cass. n. 1464/2019).

**f) Ius variandi:** il CTU, previa verifica della specifica pattuizione nel contratto di conto corrente ovvero nei contratti di apertura di credito, dovrà:

**f.1)** per i contratti in vigore al 10 agosto 2006 e fino a tale data, verificare le modalità e i termini delle specifiche comunicazioni effettuate dalla Banca al correntista;

**f.2)** per i contratti successivi al 10 agosto 2006 ovvero per il periodo successivo a tale data (se contratti precedenti), verificare la sussistenza del giustificato motivo ex art. 118, comma 1 TUB che non potrà, in alcun modo, essere ricondotto a formule generiche o di mero stile.

In caso di inosservanza delle condizioni di cui ai punti sub f.1 e sub f.2 il CTU dovrà adottare, in luogo dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali unilateralmente modificate, i tassi, i prezzi e le altre condizioni contrattuali risalenti all’ultima pattuizione scritta ovvero all’ultima comunicazione effettuata nel rispetto dei richiamati requisiti.

**g) Applicazione saggio legale ex art. 1284 Codice Civile e/o tassi BOT ex art. 117 TUB:** nel caso in cui il tasso di interesse non sia determinato nel contratto ovvero in caso di contratto nullo ovvero nel caso in cui il tasso di interesse venga determinato mediante rinvio alle condizioni di piazza, verifichi il CTU l’epoca di stipula del contratto o di inizio del rapporto, sostituendo gli interessi applicati dalla Banca:

**g.1)** per i contratti stipulati anteriormente al 09 luglio 1992 e fino a tale data, con gli interessi ricalcolati al saggio legale ex art. 1284 Codice Civile;

**g.2)** per i contratti stipulati successivamente al 09 luglio 1992, ovvero per il periodo successivo a tale data (per i contratti sub g.1) con gli interessi ricalcolati adottando:

- il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della banca (prestiti al cliente) ed al tasso nominale massimo dei BOT per le operazioni passive (annotazioni a credito per il cliente) dei BOT a 12 mesi emessi nell’anno precedente la conclusione giuridica del rapporto (cosiddetto “criterio fisso” ex art. 117, comma 7, parte prima del TUB) sino al 18 settembre 2010;
- i tassi minimi e massimi dei BOT, se più favorevoli al correntista, emessi nei 12 mesi precedenti la chiusura trimestrale delle singole liquidazioni delle competenze (cosiddetto “criterio mobile”, ex art. 117, comma 7, parte seconda del TUB, novellato dall’art. 4, comma 2, D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141);

**g.3)** nel caso in cui manchi il contratto scritto (e sino alla data in cui risulti l’eventuale pattuizione scritta delle condizioni contrattuali regolanti il rapporto in questione), il CTU provveda al ricalcolo del saldo:

- sostituendo i tassi degli interessi debitori/creditori applicati con il saggio legale ex art. 1284 CC;
- espungendo ogni onere economico a titolo di anatocismo, spese, CMS, commissioni di affidamento e tenuta conto e qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista ma non pattuita, ad eccezione delle imposte e tasse dovute ex lege applicando, per ogni operazione di versamento e/o prelevamento la “data operazione” in luogo della “data valuta”;

- h) Accertamento commissione di massimo scoperto (CMS):** verifichi se la CMS è stata convenuta per iscritto e verifichi la determinazione della stessa avuto riguardo sia alla percentuale che ai criteri di calcolo della commissione medesima; nel caso in cui non sia determinata provveda il CTU ad escluderla integralmente dal ricalcolo del saldo.
- i) Esclusione costi e delle commissioni non dovute:** escluda qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista ma non pattuita ad eccezione delle imposte e tasse dovute ex lege;
- j) Criteri di capitalizzazione degli interessi:** verifichi la periodicità di capitalizzazione degli interessi (debitori e creditori) applicata dalla Banca nel corso del rapporto confrontandola con il criterio di capitalizzazione pattuito predisponendo il (ri)calcolo degli interessi (debitori e creditori) applicando i tassi sostitutivi secondo il criterio sub g.1), g.2) e g.3)):
- j.1)** senza operare alcuna capitalizzazione fino al 30 giugno 2000;
- j.2)** operando la capitalizzazione reciproca trimestrale per i periodi successivi al 30 giugno 2000 in presenza del rispetto dei due requisiti non alternativi stabiliti dall'art. 7 della delibera CICR del 09 febbraio 2000 rappresentati dalla:
- pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il termine del 30 giugno 2000 (art. 7 comma 2, parte prima della delibera CICR), della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale;
  - comunicazione per iscritto alla clientela (nell'estratto conto o altro documento di sintesi), entro il termine del 30 dicembre 2000 (art. 7 comma 2, parte seconda della delibera CICR) delle nuove condizioni contrattuali che non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
- In caso di mancato rispetto di anche uno solo dei due requisiti di cui sopra il CTU non operi alcuna capitalizzazione
- Per i contratti perfezionati anteriormente al 22 aprile 2000, verranno completamente scorporati gli interessi addebitati (e accreditati) e le CMS dal capitale, creando, così, un "monte interessi/CMS" separato dal "monte capitale" da addebitare (e/o accreditare) integralmente alla fine del rapporto;
- j.3)** per il periodo successivo al 01 ottobre 2016 verifichi il CTU la corretta applicazione della Delibera CICR del 03 agosto 2016.
- k) Accertamento nella continuità dei saldi:** nel caso in cui sia la banca (quale parte attrice sostanziale) a richiedere il pagamento e la documentazione bancaria dedotta in atti non consenta la puntuale individuazione del saldo debitore dall'inizio del rapporto, sempre che sia stata ritualmente e tempestivamente eccepita la mancata dimostrazione del saldo passivo, proceda il CTU al calcolo riconducendo a "zero" il saldo debitore iniziale rilevato dal primo estratto conto disponibile; nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, proceda il CTU al calcolo partendo:
- in caso di richiesta della banca, dall'estratto conto più risalente e documentato;
  - in caso, di richiesta di indebito del cliente, partendo dall'estratto più recente e documentato depurato delle competenze illegittime accertate dal CTU nel periodo antecedente la discontinuità dei saldi;
- l) Versamenti e prelevamenti:** verifichi il CTU se vi è stata la pattuizione per iscritto delle valute per tipologia di versamenti e prelevamenti. In caso di mancata pattuizione per iscritto delle valute consideri, quale data per l'accredito e per l'addebito, la "data operazione" risultante dall'estratto conto in luogo della "data valuta".
- m) Prescrizione:** nel caso di specifica e rituale eccezione di prescrizione, il CTU dovrà operare

sulla base del metodo dei “saldi rettificati” ex Ordinanza Cassazione n. 9141/2020 <sup>(1)</sup> assumendo la “data valuta” quale criterio di ricostruzione dei saldi medesimi considerando, altresì, che:

- il termine decorre dall’annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all’extra-fido ovvero dalla data di chiusura del conto nel caso i cui i versamenti siano stati ripristinatori della provvista;
- vanno a tal fine equiparate la regolare concessione di fido e la concessione di un fido di fatto condizione ultima che deve essere comprovata da chi ne abbia interesse ove la modalità di utilizzo del conto lo dimostri in modo inequivocabile (i. e. sussistenza, nell’orizzonte temporale oggetto di indagine, di reiterati saldi debitori, indicazione negli scalari di tassi debitori diversificati in valore assoluto e/o per tipologia di utilizzo, addebito delle CMS ovvero di altre remunerazioni equipollenti) anche attraverso le risultanze della Centrale Rischi della Banca d’Italia.

---oOo---

Il CTU, agli esiti degli accertamenti effettuati, individui il nuovo saldo del conto corrente specificando le diverse componenti ricalcolate.

---oOo---

Si invita, altresì, il CTU a rispondere ai quesiti nei limiti delle eccezioni formulate dalle Parti.

Brescia, lì 13 aprile 2021

*A cura della Commissione Consultiva “Anatocismo e Usura”*

*Coordinatore dott. Pierangelo Seri; delegato del Consiglio dott. ssa Graziella Canditti.*

*Componenti: Chessa dott. Filippo Chessa, dott. Antonio Faglia; rag. Giulio Ferretti; rag. Pierluigi Ferretti; dott. Ezio Foglino; dott. Ferruccio Gasparini; dott. ssa Elena Francesca Miglio; dott. Alessandro Remonato; dott. Fabio Zorza.*

© ODCEC BRESCIA – Tutti i diritti riservati

---

<sup>(1)</sup> In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione degli importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il relativo saldo passivo del conto verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.